



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

MARGHERITA CASSANO - Presidente Aggiunto -

FRANCESCO TIRELLI - Presidente di Sezione -

BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione -

ANTONIO VALITUTTI - Presidente di Sezione -

DANILO SESTINI - Consigliere -

GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere -

LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -

LUCIA ESPOSITO - Consigliere -

ENRICO SCODITTI - Rel. Consigliere -

DISCIPLINARE
AVVOCATI

Ud. 19/10/2021 -
PU

R.G.N. 4713/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4713-2021 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro



PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BO-
LOGNA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BOLOGNA, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BO-
LOGNA, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 14/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FO-
RENSE, depositata il 02/02/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/10/2021 dal Consigliere ENRICO SCODITTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ge-
nerale FRANCESCA CERONI, che ha concluso per il rigetto del ricor-
so;

udito l'Avvocato (omissis) per delega orale.

Fatti di causa

1. A seguito di condanna a tre anni di reclusione e Euro
1.500,00 di multa per tentata estorsione, oltre il risarcimento del
danno in favore della parte civile, cui con sentenza di appello del
2015 passata in cosa giudicata (per l'inammissibilità del ricorso in
Cassazione) aveva fatto seguito dichiarazione di estinzione per pre-
scrizione con conferma delle statuizioni civili, il Consiglio distrettua-
le di disciplina di Bologna dispose la citazione a giudizio disciplinare
dell'avv. (omissis) «per aver tentato nell'esplicazione –
per lo meno inizialmente – di un asserito incarico professionale di
costringere (omissis) a versare la somma di Euro 200.000,00 con
la minaccia di diffondere fotografie che la ritraevano nuda». Il pro-
cedimento disciplinare si concluse con l'irrogazione della sanzione
della radiazione.

2. Avverso detta decisione propose ricorso il (omissis) . Con
sentenza di data 2 febbraio 2021 il Consiglio Nazionale Forense ri-
gettò l'impugnazione.

Osservò il CNF che non vi era prescrizione dell'azione disciplina-
re perché, non trovando applicazione alla prescrizione l'art. 65,



comma 5, legge n. 247 del 2012 sull'applicazione delle norme del nuovo codice deontologico se più favorevoli ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore per la natura amministrativa del potere disciplinare sanzionatorio, si applicava l'art. 51 R.D.L. n. 1578 del 1933, con decorrenza della prescrizione dal giorno dell'irrevocabilità della sentenza penale trattandosi di procedimento disciplinare per fatti per i quali era stata iniziata l'azione penale, e che vi era stata interruzione della prescrizione essendo stata intrapresa l'azione disciplinare prima del giudicato penale e poi grazie agli altri atti propulsivi del procedimento. Aggiunse che non vi era violazione dell'art. 6 della Cedu per la diversità di sanzione disciplinare e sanzione penale. Osservò ancora che la decisione disciplinare non era fondata solo sulla sentenza penale, dotata di efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, la sua illi- ceità penale, e sulle prove raccolte in quella sede, ma anche sulle risultanze probatorie del procedimento disciplinare, «ove di esau- stivo rilievo risultano le dichiarazioni di tenore univoco rese dai te- sti sentiti, nella adunanza del 18 giugno 2018, che depongono per la conferma, con autonoma valutazione, del giudizio di colpevolezza dell'incolpato», avendo tutti i testi «confermato il comportamento negativo dell'incolpato diretto al tentativo di estorsione ai danni di (omissis) mediante la diffusione di foto intime in possesso dell'incolpato stesso».

Infine, circa il motivo di ricorso sulla eccessività della sanzione adottata senza adeguata motivazione né considerazione della so- spensione già sofferta, osservò il CNF che congruamente indicato era il criterio di determinazione della sanzione irrogata e che la pre- tesa mancata indicazione non integrava nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo di motivazione, ma esclusivamen- te di indicazione di un criterio di adeguatezza e proporzionalità del- la sanzione inflitta, sanzione da confermare perché adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa recata al prestigio dell'ordine fo- rense.



3. Ha proposto ricorso per cassazione base di sei motivi. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte. E' stata depositata memoria di parte.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente all'esame dei motivi va rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna e nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, spettando la qualità di contraddittore necessario al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (Cass. Sez. U. n. 28881/19, sulla linea di Cass. Sez. U. n. 26996 del 2016, n. 3670 del 2015, n. 1716 del 2013 ed altre precedenti).

Ed invero è prevista la notificazione al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene del provvedimento reso all'esito del procedimento disciplinare e della decisione del CNF (artt. 59 e 36 legge n. 247 del 2012), ma parte del procedimento giurisdizionale innanzi al CNF è soltanto il magistrato delegato dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, presso la quale poi sono impugnate le decisioni del CNF (art. 36 legge n. 247 del 2012). L'art. 68 R.D. n. 37 del 1934 identifica poi nel pubblico ministero presso la Corte di cassazione il soggetto che ha il potere di ricorrere alle sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del CNF. E' dunque il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione il contraddittore necessario in sede di impugnazione delle medesime decisioni da parte dell'interessato.

Il ricorso è stato proposto, sia pure con la formula "per quanto necessario", anche nei confronti di Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Non si tratta di mera *litis denunciatio*, che si avrebbe con la mera notifica del ricorso, ma di proposizione dell'impugnazione anche avverso tali soggetti perché così è formulata l'epigrafe del medesimo ricorso. Per effetto



dell'impugnazione, sulla base del principio della domanda, risulta instaurato il rapporto processuale anche con tali due uffici del pubblico ministero. A seguito dell'instaurazione del rapporto processuale si sorge il potere/dovere del giudice di pronunciare sull'impugnazione. La pronuncia non può che essere nei termini dell'inammissibilità del ricorso avverso gli uffici del pubblico ministero in discorso in quanto non costituenti parti del procedimento giurisdizionale, relativo alla sanzione disciplinare, così come disciplinato dalla legge.

2. Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 36, comma 6, legge n. 247 del 2012 e dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la sentenza è nulla per violazione del principio di corrispondenza al *thema decidendum* perché con il motivo di ricorso era stato affermato che la legge n. 247 del 2012 doveva trovare applicazione in base al principio *tempus regit actum*, per essere stato introdotto il procedimento dopo l'entrata in vigore della medesima legge, e non in base al criterio della disciplina più favorevole e che nella motivazione non viene confutato il criterio indicato dall'impugnante.

2.1. Il motivo è infondato. Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ. - che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda - non è violato se il giudice rende la pronuncia in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante in quanto il vizio in discorso riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (*ex multis* da ultimo Cass n. 1616 del 2021). Ed invero che il giudice abbia scrutinato la questione oggetto di impugnazione sulla base di una ragione giuridica diversa da quella posta a base del motivo di ricorso è la conferma che la pronuncia sulla censura vi è stata.



3. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 56, comma 1, legge n. 247 del 2012, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, costituendo la prescrizione causa di estinzione dell'azione disciplinare, la normativa applicabile è quella del procedimento disciplinare, da identificare con quella vigente al momento dell'instaurazione del procedimento, a prescindere dall'operatività del principio del *favor rei*, e che pertanto, in relazione all'epoca di apertura del procedimento, trova applicazione l'art. 56 della legge n. 247, secondo cui il termine di prescrizione dell'azione disciplinare decorre dalla data di ipotizzata commissione del fatto addebitato e ha durata di sei anni. Aggiunge, in via subordinata, che ove ai fini della legge applicabile si faccia riferimento al giorno del fatto, anziché a quello dell'apertura del procedimento, vi sarebbe il contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. perché si avrebbe un termine di prescrizione più ampio per l'illecito commesso prima della data entrata in vigore della legge n. 247 ma con giudicato formatosi successivamente alla detta data rispetto a quello commesso nel vigore della nuova legge.

3.2. Il motivo è infondato. La disciplina risultante dall'art. 56 della legge n. 247/12 oggi vigente, comportante in sostanza un termine massimo di sette anni e sei mesi oltre il quale l'azione disciplinare si prescrive, non opera retroattivamente, cioè con riguardo ad illeciti disciplinari realizzati prima della sua entrata in vigore. Deve essere ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite secondo cui le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo *jus superveniens*, ove più favorevole all'incolpato, il che comporta che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, salvo restando che l'apertura del procedimento discipli-



nare funge da atto interruttivo della prescrizione con effetti istantanei (da ultimo Cass. Sez. U. n. 19030 del 2021; n. 20383 del 2021).

Riconosciuta così l'operatività della disciplina di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, occorre distinguere, sempre secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite, il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale: nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare essendo collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta (Cass. sez. U. n. 1609 del 2020; n. 11367 del 2016; n. 10071 del 2011).

Quanto al dubbio di costituzionalità sollevato in via subordinata nella censura, è agevole replicare, nel senso della manifesta infondatezza della questione, che la diversità del termine prescrizionale, in ragione dell'epoca di realizzazione dell'illecito disciplinare, resta nell'area riservata alla discrezionalità del legislatore una volta che sia riconosciuta la natura amministrativa della relativa sanzione.

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 36, comma 6, legge n. 247 del 2012, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il rispetto del divieto



di *bis in idem*, per come inteso dalla Corte Edu, ~~impedisce che possa essere celebrato il procedimento disciplinare ove per il medesimo fatto sia stato instaurato antecedentemente un giudizio penale definito in modo irrevocabile.~~

4.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 *bis* n. 1 cod. proc. civ. per avere il provvedimento impugnato deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame del motivo non offre elementi per mutare orientamento.

E' costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui in tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti, in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo in relazione al principio del "ne bis in idem", - secondo la giurisprudenza della Corte EDU a partire dalla sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia - in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale (Cass. Sez. U. n. 9547 del 2021; n. 24896 del 2020; n. 29878 del 2018; Sez. II n. 2927 dl 2017, con riferimento ad un giudizio disciplinare nei confronti di un notaio).

In particolare, queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, che la sanzione disciplinare e quella penale hanno finalità, intensità ed ambiti di applicazione diversi, sicché non è coerente con il sistema pervenire ad una loro identificazione (Cass. sez. U. n. 4953 del 2015). L'azione disciplinare è, invero, promossa indipendentemente dall'azione penale relativa allo stesso fatto, e ben può il procedimento disciplinare proseguire anche dopo il giudicato penale di condanna con pena accessoria, atteso che la diversità di natura delle sanzioni è confermata (anche) dalla circostanza che la pena accessoria può (come le altre sanzioni penali) estinguersi nel corso del tempo per amnistia (art. 151 c.p, comma 1) o per effetto



della riabilitazione (art. 178 c.p.c.), laddove la permanenza degli effetti della sanzione disciplinare ne evidenzia, con particolare rilievo in relazione alla più severa di esse, la specifica afflittività (Cass. sez. U. n. 4004 del 2006, relativamente ad un procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato).

5. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 36, comma 6, 54 legge n. 247 del 2012, 653, comma 1 *bis*, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l'efficacia di giudicato di cui all'art. 653, comma 1 *bis*, cod. proc. pen. è limitata alla sentenza penale di condanna e che in tal modo la decisione impugnata è in contrasto con l'art. 54, comma 1, della legge n. 247, in base al quale «il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti».

5.1. Il motivo è inammissibile. Il CNF ha affermato che «di esaustivo rilievo risultano le dichiarazioni di tenore univoco rese dai testi sentiti, nella adunanza del 18 giugno 2018, che depongono per la conferma, con autonoma valutazione, del giudizio di colpevolezza dell'incolpato», avendo tutti i testi «confermato il comportamento negativo dell'incolpato diretto al tentativo di estorsione ai danni di (omissis) mediante la diffusione di foto intime in possesso dell'incolpato stesso». L'autonoma valutazione delle risultanze del procedimento disciplinare è idonea, alla luce della evidenziata *ratio decidendi*, a sostenere il giudizio di responsabilità ai fini della irrogata sanzione disciplinare. La censura in termini di violazione della norma sull'efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare lascia ferma tale *ratio decidendi* ed è dunque priva di decisività.

6. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 36, comma 6, legge n. 247 del 2012, degli artt. 111 Cost., 546, comma 1, lett. e) n. 1 cod. proc. pen., 59, comma 1, lett. n) legge n. 247 del 2012, 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell'art.



360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la sentenza è affetta da motivazione apparente per l'assenza di specifici riferimenti alle risultanze istruttorie poste a fondamento della formulazione del giudizio, senza che possa cogliersi l'*iter* logico perseguito, laddove il ricorrente aveva invece evidenziato che tutti i testimoni hanno escluso di avere ricevuto alcun ricatto estorsivo dall'incolpato e di avere constatato la disponibilità da parte dell'incolpato di fotografie della supposta vittima del ricatto, e che inoltre tutti i testimoni hanno reso dichiarazioni contraddittorie.

6.1 Il motivo è inammissibile. L'anomalia motivazionale, rilevante sul piano dell'inottemperanza al precetto costituzionale, che abbia le caratteristiche dell'apparenza di motivazione, si manifesta come motivazione del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Come affermato da queste Sezioni Unite, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. sez. U. n. 8053 del 2014).

La denuncia di assenza di riferimenti alle risultanze istruttorie viene posta in relazione a quanto il ricorrente avrebbe evidenziato innanzi al CNF in termini di inidoneità delle testimonianze a supportare il giudizio di responsabilità disciplinare. In tal modo, per un verso si censura l'apprezzamento delle risultanze probatorie che ha compiuto il CNF, reputandole confermate dell'incolpazione, censura come è noto non consentita nella presente sede di legittimità, per l'altro si denuncia l'apparenza di motivazione non per la sua intima struttura, ma per il contrasto con l'elemento esterno costituito dal contenuto delle testimonianze. La denuncia di motivazione apparente resta così estranea al paradigma fissato dalla giurisprudenza di questa Corte.



7. Con il settimo motivo si denuncia violazione dell'art. 36, comma 6, legge n. 247 del 2012, degli artt. 111 Cost., 546, comma 1, lett. e) n. 1 cod. proc. pen., 59, comma 1, lett. n) legge n. 247 del 2012, 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che con riferimento alla necessità di valutare l'effetto afflittivo già prodotto dalla pregressa sospensione cautelare di nove mesi dall'esercizio della professione la sentenza si esaurisce nella mera conferma della valutazione di gravità del fatto e che nessuna valutazione risulta svolta con riferimento alla compatibilità della percezione pubblica della encomiabile difesa svolta dall'incolpato di soggetti deboli e la permanenza del medesimo incolpato nell'ordine professionale. Conclude che risulta oscuro l'iter logico della decisione.

7.1. Il motivo è inammissibile. Sotto le spoglie di una denuncia di carenza motivazionale, quale requisito costituzionalmente rilevante, si mira in realtà al conseguimento di uno scrutinio di merito precluso nella presente sede di legittimità. Va infatti ribadito il principio per cui, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità sicché è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del CNF in ordine al tipo e all'entità della sanzione applicata (da ultimo Cass. Sez. U. n. 19030 del 2021).

8. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato



pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna e nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il giorno 19 ottobre 2021

Il consigliere estensore

Dott. Enrico Scoditti

Il Presidente

Dott.ssa Margherita Cassano

